

Diritti annuali, esoneri limitati

L'esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio per cinque anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previsto per gli incubatori certificati (articolo 26, comma 8, del dl n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) è da intendersi limitato al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione all'intera società e alle altre e diverse attività prevalenti esercitate.

Tali agevolazioni sono riferite agli incubatori certificati e, pertanto, alle società che svolgono tali attività in modo esclusivo (e cioè società che offrono servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo di start-up innovative), salve le attività collaterali e strumentali connesse alle

attività principali. Mentre per le società che svolgono attività di sostegno alle start-up, tali agevolazioni devono intendersi, secondo criteri di ragionevolezza, limitate al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere tali agevolazioni all'intera azienda e alle altre diverse attività esercitate prevalentemente.

In altre parole, mentre per le società che svolgono tali attività in modo esclusivo, le agevolazioni quinquennali sono totali, per le altre sono limitate al solo diritto annuale riferito all'eventuale unità locale destinata al ramo d'azienda e ai soli diritti di segreteria connessi con adempimenti riferiti esclusivamente a tale specifica attività di incubatore, ove tale adempimenti siano distintamente individuabili.